

Norme per l'organizzazione delle Manifestazioni

martedì 13 novembre 2007

Si riporta il testo integrale del Regolamento Federale che regola le Manifestazioni sportive di Atletica Leggera.

Di particolare interesse è l'art. 10 relativo alla "Iscrizione degli atleti" che molto spesso viene disatteso dai vari organizzatori degli eventi sportivi.

NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO FEDERALE IL 30-09-2006

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - DEFINIZIONI

1. Le manifestazioni di atletica leggera sono costituite da una o più gare che si svolgono sul territorio italiano, al coperto e all'aperto, in pista , su strada, di corsa campestre, di marcia e di corsa in montagna.

2. Le manifestazioni si dividono, in base alle categorie di atleti ai quali sono riservate, in:

a) Agonistiche

b) Agonistico-promozionali

2.1 Sono manifestazioni agonistiche quelle riservate esclusivamente agli atleti tesserati alla FIDAL o presso altre federazioni straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF, nelle rispettive categorie agonistiche (allievi, juniores, promesse, seniores, amatori, master).

2.2 Sono manifestazioni agonistico-promozionali quelle riservate agli atleti tesserati alla FIDAL ed agli Enti di Promozione Sportiva nelle categorie promozionali (esordienti, ragazzi, cadetti) ed agli studenti nell'ambito dell'attività sportiva scolastica.

2.3 Gli Organi territoriali e le società sportive affiliate possono indire, promuovere ed organizzare, in collaborazione con Enti di Promozione Sportiva, Ministero dell'Istruzione, Forze Armate o Corpi Equiparati, Enti Locali o altre Istituzioni, attività ludico-ricreativa di atletica leggera, tenendo conto dei ruoli, delle competenze e delle norme federali.

2.4 La struttura di riferimento federale a livello centrale è costituita dall'Area Organizzazione.

3. Le manifestazioni indette dalla FIDAL sono classificate "federali". Tutte le manifestazioni approvate dai competenti organi della Federazione sono classificate "istituzionali".

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE

1. Le manifestazioni sono classificate, in base alla loro collocazione nei calendari federali, in due livelli e cinquetipologie:

a) Livello Nazionale (Calendario Nazionale): fanno parte del livello nazionale le manifestazioni di tipologia internazionale e nazionale;

b) Livello Territoriale (Calendario delle Regioni): fanno parte del livello territoriale le manifestazioni di tipologia Regionale Open, Regionale e Provinciale

2. Nessuna manifestazione alla sua prima edizione può essere classificata di tipologia internazionale, ma al massimo di tipologia nazionale. Il passaggio alla tipologia superiore è subordinato alla qualità organizzativa dimostrata e valutata da un apposito Gruppo di Lavoro, di cui all'art. n. 26, alla quale è altresì demandato il compito di formulare le proposte di deroga in riferimento alla provata esperienza degli organizzatori ed alla particolare rilevanza federale della manifestazione.

3. Il Consiglio Federale delibera l'inclusione nel calendario nazionale delle manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale). Analogamente i Consigli Regionali e Provinciali deliberano l'inclusione delle manifestazioni di livello territoriale nei rispettivi calendari regionali e provinciali.

4. L'inserimento della manifestazioni nel calendario nazionale è determinato in base a:

a) richiesta della Società;

b) parere motivato del Comitato Regionale di appartenenza;

c) rispetto delle disposizioni tecnico – economico – organizzative;

d) anzianità organizzativa.

5. I Consigli Regionali deliberano i criteri di inserimento delle manifestazioni nei rispettivi calendari regionali e regolamentano la stesura di eventuali calendari provinciali.

1. Possono organizzare manifestazioni di atletica leggera in Italia:

a) La FIDAL Nazionale;

b) I Comitati Regionali e Provinciali;

c) Le Società Affiliate con almeno 15 atleti tesserati in attività;

d) Gli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con la FIDAL.

2. I soggetti di cui al comma 1) possono costituire o avvalersi di appositi Comitati Organizzatori Locali ai quali affidare la gestione della manifestazione di cui sono titolari, restando in ogni caso gli unici responsabili in merito al rispetto delle norme federali.

Art. 4 - CALENDARI

1. Tutte le manifestazioni di atletica leggera devono essere deliberate ed approvate dai competenti Organi Federali, centrali e territoriali.

2. L'assegnazione della data e il conseguente inserimento nei Calendari nazionale e regionali costituisce, di fatto, autorizzazione all'organizzazione della manifestazione, il cui svolgimento è subordinato al pagamento della tassa federale ed all'approvazione del regolamento da parte degli organi federali competenti.

3. Il Calendario Nazionale è predisposto sulla base dei Calendari IAAF ed EAA, delle richieste degli Organi

Territoriali e delle Società ed è deliberato Consiglio Federale entro il mese di ottobre di ogni anno. Per le manifestazioni internazionali di corsa su strada la data è stabilita su base triennale. I calendari regionali devono essere predisposti entro il 30 novembre di ogni anno ad avvenuta approvazione del calendario nazionale e nel rispetto dei principi in esso stabiliti. Analogamente gli eventuali calendari provinciali devono essere stilati ad avvenuta approvazione del calendario regionale, entro il termine stabilito dai rispettivi Comitati Regionali.

4. I Calendari Nazionale e regionali sono predisposti in funzione delle prioritarie finalità tecniche, promozionali e spettacolari dell'atletica italiana. In base alle richieste pervenute gli Organi Federali centrali e territoriali deliberano le date e la tipologia delle manifestazioni che hanno i requisiti per essere incluse nei rispettivi calendari.

5. Su richiesta della Giunta Esecutiva alcune manifestazioni internazionali, già inserite nel Calendario, possono ottenere il riconoscimento della IAAF e della EAA ed essere inserite anche nei Calendari degli Organismi Internazionali. Il riconoscimento comporta l'obbligo di osservare specifiche disposizioni tecniche ed organizzative emanate dai due Organismi Internazionali, per le quali i soggetti organizzatori assumono impegno scritto e contrattuale con la Segreteria Federale, escludendo da ogni responsabilità la Federazione.

6. Gli Organi Centrali e Territoriali provvederanno alla pubblicazione e diffusione dei rispettivi Calendari.

7. NORME PARTICOLARI PER L'INSERIMENTO DELLE MARATONE NEL CALENDARIO NAZIONALE

Il calendario annuale delle maratone è deliberato dal Consiglio Federale sulla base dei seguenti criteri:

- le date delle maratone internazionali sono definite su base triennale.

Il calendario dovrà prevedere per le varie maratone:

a) Internazionali:

- un intervallo di almeno due settimane tra una maratona internazionale e l'altra;
- un intervallo di almeno due settimane da maratone nazionali nella distanza di 200 km stradali;
- un intervallo di almeno una settimana da mezze maratone nazionali nella distanza di 100 km stradali.

b) Nazionali:

- un intervallo di almeno una settimana tra una maratona nazionale e l'altra nella distanza di 200 km stradali;
- un intervallo di almeno una settimana da mezze maratone nella distanza di 100 km stradali.

I criteri di cui ai punti a), b) non sono applicabili nel caso di specifici accordi sottoscritti tra le parti e visti dal Comitato Regionale di competenza. Una copia originale di tali accordi deve essere depositata annualmente in Federazione, presso l'Ufficio Calendario, contestualmente alla presentazione del modulo di richiesta di inserimento in calendario.

Art. 5 - RICHIESTE DI MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI

1. Ogni anno, le Società e i Comitati Regionali e Provinciali interessati ad organizzare una manifestazione istituzionale di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale) o territoriale, presentano la "Richiesta di Organizzazione" relativa all'anno successivo.

2. Per le manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale) le richieste, di cui al punto precedente, devono essere inoltrate alla Federazione Nazionale, entro e non oltre la data annualmente stabilita dalla Federazione ed indicata nei moduli prestampati, esclusivamente tramite i Comitati Regionali di appartenenza, i quali, dopo avere esaminato la documentazione e risolto eventuali concomitanze, ne completeranno la compilazione esprimendo il parere motivato in merito.

3. Per le manifestazioni di livello territoriale le richieste vanno indirizzate ai Comitati Regionali di competenza, secondo le specifiche disposizioni da essi emanate.

4. Successivamente alla richiesta, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione dei calendari nazionale e regionale, devono essere presentati:

a) La ricevuta di pagamento della relativa tassa annuale di approvazione gara, stabilita dal Consiglio Federale e versata al Comitato Regionale di competenza;

b) Regolamento tecnico-organizzativo della manifestazione redatto in conformità a quanto previsto nell'Art. 9;

c) Scheda dell'impianto sportivo o del percorso di gara, corredata da tutte le notizie a disposizione. Trenta giorni prima dell'effettuazione della manifestazione, sia l'impianto sportivo sia il percorso di gara devono già essere stati dotati di omologazione o certificazione da parte della FIDAL e, ove richiesto, della IAAF.

5. La modulistica predisposta può essere reperita presso la Federazione Nazionale e presso i rispettivi Comitati Regionali.

6. Le richieste prive del parere del Comitato Regionale non saranno prese in considerazione.

7. Trascorso il termine di 30 giorni senza che gli organizzatori abbiano provveduto alla trasmissione alla FIDAL di tutta la documentazione di cui al comma 4) le manifestazioni di cui trattasi verranno automaticamente depennate dal calendario nazionale e dai calendari regionali e potranno essere reinserite soltanto previo versamento della penale stabilita dal Consiglio Federale, a condizione che sia stato completato l'invio della documentazione richiesta. Le manifestazioni che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di effettuazione della manifestazione non avranno ottemperato a quanto richiesto verranno definitivamente cancellate dal calendario e sarà revocata l'autorizzazione al loro svolgimento.

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FEDERALI

1. Ogni anno, le Società ed i Comitati Regionali e Provinciali interessati ad organizzare una manifestazione federale di livello nazionale devono presentare la candidatura relativa all'anno successivo.
2. Le candidature devono essere inoltrate alla Federazione Nazionale, entro e non oltre la data stabilita dalla Federazione ed indicata sui moduli prestampati, esclusivamente tramite i Comitati Regionali di appartenenza che, dopo avere esaminato la documentazione presentata, ne completeranno la compilazione esprimendo il parere motivato in merito.
3. Unitamente alla candidatura, devono essere presentati:
 - a) Dichiarazione preliminare di impegni;
 - b) budget preventivo della manifestazione;
 - c) Relazione sintetica, sviluppata secondo i punti della check list annualmente predisposta dalla Federazione dalla quale si evinca chiaramente il progetto che i candidati intendono attuare;
 - d) Scheda dell'impianto o del percorso di gara, corredata da tutte le notizie a disposizione. Sei mesi prima dell'effettuazione della manifestazione, sia l'impianto sportivo sia il percorso di gara devono già essere stati dotati di omologazione o certificazione da parte della FIDAL e, ove richiesto, della IAAF.
4. Per le manifestazioni di livello territoriale le candidature vanno indirizzate ai Comitati Regionali di competenza, secondo le specifiche disposizioni da essi emanate.
5. L'organizzazione di manifestazioni federali di livello territoriale è di competenza dei Comitati Regionali, i quali possono delegarla, su richiesta, a Società affiliate o affidarla ai propri Comitati Provinciali.

6. L'organizzazione di manifestazioni federali di livello nazionale è di competenza della Federazione nazionale, la quale può delegarla, su richiesta, alle società affiliate o affidarla ai propri Comitati Regionali.

7. Sulla base delle candidature pervenute, gli uffici preposti avviano la fase istruttoria, tramite esame della documentazione presentata, incontri di verifica dei requisiti e di definizione degli accordi, al fine di predisporre gli atti deliberativi di assegnazione ed attribuzione della delega da parte del Consiglio Federale.

Art.7 - MANIFESTAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

1. Alle manifestazioni incluse nei calendari regionali e provinciali possono partecipare:

a) tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società della regione;

b) gli atleti italiani e stranieri delle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, master e amatori anche se tesserati per Società di altre regioni;

c) gli atleti italiani delle categorie junior, promesse, senior, tesserati per società di altre regioni, esclusi quelli compresi dal 1° al 10° posto delle graduatorie assolute nazionali dell'anno precedente. Eventuali deroghe sono autorizzate esclusivamente dalla Segreteria Federale, sentito il parere dell'Area Tecnica;

d) gli atleti di interesse tecnico ammessi ai college federali o convocati in allenamenti collegiali che si effettuino in regione.

e) gli atleti tesserati in ambito regionale per gli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL.

2. Nelle manifestazioni organizzate da società od Organi periferici di regioni confinanti con altre nazioni è ammessa la partecipazione di atleti tesserati per società della Regione, Dipartimento o Cantone, appartenente alla Nazione oltre confine.

3. I Comitati Regionali emaneranno tutte le disposizioni organizzative relative alle manifestazioni provinciali e regionali.

Art. 8 - MANIFESTAZIONI REGIONALI OPEN

1. Le Società o i Comitati Provinciali che intendano organizzare una manifestazione che, oltre alle caratteristiche di cui all'art. 7, sia aperta a rappresentative nazionali, regionali o societarie straniere, possono richiedere al Comitato Regionale di appartenenza l'autorizzazione ad organizzare una manifestazione "Regionale Open". La partecipazione a queste manifestazioni anche di atleti italiani compresi nei primi dieci delle graduatorie nazionali assolute dell'anno precedente ovvero individuale di atleti stranieri è subordinata all'autorizzazione del Segretario Federale. Ciascun Comitato Regionale dovrà stabilire, per queste manifestazioni, una tassa "approvazione gare" di importo inferiore rispetto a quella nazionale e superiore a quella stabilita per manifestazioni regionali.

Art. 9 - REGOLAMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI

1. Per ogni manifestazione deve essere predisposto uno specifico Regolamento Tecnico Organizzativo.

2. I Regolamenti delle manifestazioni federali sono deliberati dal Consiglio Federale.

3. I Regolamenti delle manifestazioni istituzionali sono redatti dalle Società o Enti organizzatori e sottoposti

all'approvazione dei Comitati Regionali di appartenenza.

4. I Regolamenti, devono specificare dettagliatamente i seguenti argomenti:

a) Le gare in programma e le categorie di atleti a cui sono riservate;

b) L'orario di ritrovo e di svolgimento delle gare;

c) I criteri di iscrizione, di partecipazione e di accesso ad eventuali turni successivi;

d) Le modalità di compilazione delle classifiche individuali o di squadra;

e) I premi previsti, di qualsiasi natura.

f) I rimborsi delle spese dei partecipanti, per numero ed entità.

g) Le facilitazioni logistiche offerte;

h) Il tipo di cronometraggio.

i) Il tipo di assicurazione fornita nel rispetto delle garanzie e dei massimali richiesti dalla FIDAL e specificati con apposita circolare.

5. Eventuali variazioni devono essere concordate con il Comitato Regionale di appartenenza almeno 90 giorni prima della data prevista per lo svolgimento di manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale) e 30 giorni per quelle di livello territoriale.

Art.10 - ISCRIZIONI DEGLI ATLETI

1. L'iscrizione degli atleti alle manifestazioni deve essere presentata:

a) Manifestazioni federali: dal rappresentante legale della Società di appartenenza o da un suo delegato, purché inserito negli organici dirigenziali e tecnici della stessa. Per le Manifestazioni IAAF/EAA anche dalla FIDAL;

b) Manifestazioni istituzionali: oltre che dai soggetti di cui al punto a), anche dagli agenti degli atleti, regolarmente tesserati con la FIDAL o la IAAF, e dalla Federazione Straniera di competenza.

2. Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali o collettivi non tesserati/affiliati alla FIDAL/IAAF potrà essere accettata dagli organizzatori.

3. L'iscrizione può essere gratuita o dietro pagamento di una tassa fissata dagli organizzatori, di entità non superiore a quella decisa dal Consiglio Federale o dai Comitati Regionali competenti, ove previsto.

4. La Società organizzatrice è responsabile della raccolta delle iscrizioni che devono contenere, tra l'altro, i dati personali dell'atleta, nazionalità e Società di tesseramento.

5. Nel caso di atleta straniero tesserato all'estero, deve essere presentato, in allegato all'iscrizione, il permesso di soggiorno e l'autorizzazione della Federazione straniera di appartenenza dell'atleta

6. La Società organizzatrice deve mettere a disposizione del Gruppo Giudici Gare (Delegato Tecnico e/o Direttore di Riunione della manifestazione) l'elenco dei partecipanti, almeno 24 ore prima dello svolgimento della gara, segnalando eventuali casi suscettibili di approfondimento nel rispetto degli artt. 7 e 11 delle presenti norme.

Art.11 - PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI

1. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali è riservata agli atleti tesserati alla FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e promozionali, ai tesserati a Federazioni Straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF e agli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL.

2. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche è disciplinata dal Regolamento Tecnico Internazionale, dai Regolamenti Tecnico-Organizzativi delle singole manifestazioni ed è subordinata al livello della manifestazione:

3. In base ai livelli delle manifestazioni possono partecipare:

a) Livello Nazionale:

Ø (tipologia nazionale): Atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL;

Ø (tipologia internazionale): Atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL ed a Federazioni Straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF;

b) Livello Territoriale: atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL ed a Federazioni straniere di Atletica Leggera affiliate alla IAAF, nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 7 e 8.

4. Eventuali deroghe sono autorizzate direttamente dalla Segreteria Federale, sentito il parere dell'Area Tecnica.

5. Nelle manifestazioni agonistico-promozionali possono partecipare, oltre agli atleti tesserati alla FIDAL, Federazioni Straniere ed Enti di Promozione (nel rispetto delle convenzioni stipulate tra la FIDAL e gli Enti stessi), anche gli alunni e studenti nell'ambito dell'attività sportiva scolastica.

6. Alle manifestazioni di atletica leggera, là ove previsto dagli specifici regolamenti, possono partecipare anche le persone italiane, provviste dell'apposito "cartellino di partecipazione gara", rilasciato direttamente dalla Società organizzatrice della singola manifestazione, limitatamente alle categorie amatori e master, nel rispetto della circolare esplicativa emanata dalla FIDAL. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica, che dovrà essere conservato agli atti della Società, la cui scadenza corrisponde alla validità della tessera gare rilasciata. Queste persone potranno godere di rimborsi, bonus o montepremi, qualora specificatamente previsti dagli organizzatori.

7. Alle manifestazioni riservate alla categoria Masters ed Amatori (ad eccezione dei Campionati Provinciali, Regionali o Nazionali), organizzate sia dalla FIDAL che da un Ente di Promozione, possono partecipare, oltre ai tesserati FIDAL e alle Federazioni straniere affiliate alla IAAF, anche gli atleti Masters ed Amatori tesserati per un Ente di Promozione nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti stilati di comune accordo FIDAL-Enti, in sintonia con quanto stabilito dalle singole convenzioni.

8. Gli organizzatori delle manifestazioni possono offrire ai partecipanti, dietro un corrispettivo economico aggiuntivo, la cui entità deve essere preventivamente inserita nel regolamento della manifestazione, un pacchetto di gadget di vario tipo e un servizio personalizzato di rilevazione della prestazione.

9. Gli atleti Amatori possono partecipare all'attività federale individuale (esclusi i Campionati Individuali e di Società)

quando negli specifici regolamenti ne sia prevista la partecipazione.

Gli atleti della categoria Amatori, qualora non inseriti nella classifica della categoria senior, non potranno godere, di rimborsi, bonus o montepremi previsti dagli organizzatori.

10. Gli atleti sono tenuti ad esibire ai Giudici, a richiesta, il cartellino di tesseramento (ove non sia prevista una segreteria informatizzata FIDAL), un documento di identità ed inoltre, per gli atleti stranieri non tesserati FIDAL, l'autorizzazione della Federazione di appartenenza ed il visto per gara sportiva valido per la partecipazione alla specifica manifestazione di cui trattasi, oltre che ad indossare l'abbigliamento richiesto dalle norme.

11. I Giudici possono ammettere in gara sub judge gli atleti che non siano nelle condizioni di documentare l'avvenuto tesseramento, purché siano certi dell'identità personale dell'atleta.

12. La Società dell'atleta ammesso a gareggiare sub judge è tenuta a versare l'ammenda prevista e a dichiarare per iscritto il suo preesistente tesseramento.

13. I risultati tecnici di atleti ammessi a gareggiare sub judge non saranno omologati finché non sarà accertata la loro identità e la regolarità di tesseramento. Analogamente essi non potranno ricevere rimborsi, compensi o premi di qualsiasi natura finché non sarà omologata la prestazione.

Art. 12 - RISULTATI E CLASSIFICHE

1. In tutte le manifestazioni agonistiche e agnostico-promozionali verranno stilate classifiche individuali ed eventualmente di squadra, distinte per sesso e, dove previsto, per categorie.

2. La pubblicazione ufficiale dei risultati avviene soltanto tramite bollettini ufficiali diramati dalla Federazione Nazionale o dai Comitati Regionali e pubblicati anche sui rispettivi siti federali, entro 3 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione.

3. Gli atleti in possesso di doppia cittadinanza (italiana e straniera) all'atto del tesseramento per una Società italiana devono dichiarare per quale nazione gareggiano o intendono gareggiare e di conseguenza far valere eventuali primati nazionali (riferimento regola 5 del R.T.I.).

Art. 13 - OMOLOGAZIONE PRIMATI E RISULTATI

1. L'omologazione dei primati nazionali e regionali è rispettivamente deliberata dal Consiglio Federale e dai Consigli Regionali, su proposta del Gruppo Giudici Gare nazionale e/o regionale.

2. L'omologazione dei risultati è deliberata dai Consigli Regionali competenti per territorio, ad avvenuta ufficializzazione da parte del Fiduciario Regionale G.G.G..

3. L'ufficializzazione dei risultati deve avvenire entro le 48 ore successive allo svolgimento della manifestazione. Nel caso in cui sussistano possibili problemi di omologazione il Gruppo Giudici Gare dovrà emettere entro e non oltre 48 ore una dichiarazione di sospensiva.

4. Il Consiglio Regionale può delegare per l'omologazione dei risultati il Presidente Regionale.

5. In caso di contestazioni o reclami il fascicolo di gara deve essere rimesso alla Commissione Contenzioso Sportivo di cui al successivo art. 25) che, esaminati gli atti, provvederà o meno all'omologazione del risultato o della gara. La decisione deve essere adottata entro cinque giorni dalla ricezione degli atti. In questa circostanza deve immediatamente essere reso noto un provvedimento di sospensione da parte del G.G.G. della validità dei risultati fino all'adozione del provvedimento definitivo.

Art.14 - PREMI E COMPENSI AGLI ATLETI

1. Nessun premio o compenso in denaro può essere previsto per gli atleti tesserati nelle categorie promozionali (esordienti, ragazzi, cadetti).

2. L'erogazione dei premi e dei compensi in denaro deve essere effettuata in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano. I premi previsti per ciascuna posizione di classifica deve essere il medesimo sia per le categorie femminili che maschili.

Art. 15 - RINUNCIA ALLA ORGANIZZAZIONE

1. La rinuncia alla organizzazione di una manifestazione federale già assegnata costituisce elemento di esclusione dalle successive assegnazioni per un periodo di due anni e non solleva gli organizzatori dalle responsabilità assunte.

2. La rinuncia alla organizzazione di una manifestazione istituzionale inserita nel calendario definitivo costituisce elemento di esclusione dall'inserimento nel calendario nazionale dell'anno successivo e non solleva gli organizzatori dalle responsabilità assunte.

TITOLO 2

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 16 - DISPOSIZIONI TECNICO – ECONOMICO - ORGANIZZATIVE

1. Per ogni singolo livello di manifestazioni la FIDAL richiede agli organizzatori il rispetto di precise disposizioni tecniche, economiche ed organizzative.

2. Le disposizioni riguardano:

a) Disposizioni tecniche

q Le qualità tecniche dell'impianto o del percorso;

q Il numero e il tipo di gare in programma;

q L'orario delle gare;

q La qualità, il numero e la nazionalità dei partecipanti;

q Il tipo di cronometraggio;

q La preparazione dell'impianto o del percorso;

a) Disposizioni economiche

q I montepremi;

q I rimborsi;

c) Disposizioni organizzative:

q La gestione delle iscrizioni e dei risultati;

q Le facilitazioni logistiche;

q Il servizio speaker;

q Il servizio medico e di antidoping;

q Il servizio premiazioni;

q Il servizio stampa e comunicazione;

q La promozione della manifestazione;

q La Assicurazione RCT.

3. Le disposizioni relative alle manifestazioni federali sono stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le disposizioni relative alle manifestazioni istituzionali di livello nazionale, e internazionale sono specificate nella Scheda 1 e Scheda 2, allegate al presente regolamento.

TITOLO 3

RAPPORTI TRA FIDAL ED ORGANIZZATORI

Art.17 - DIRITTI DEGLI ORGANIZZATORI

1. Gli organizzatori di manifestazioni regolarmente inserite nei vari Calendari hanno diritto ad usufruire gratuitamente del Servizio di gestione tecnica della manifestazione che la Federazione e gli Organi Territoriali assicureranno loro predisponendo il servizio di giuria con la presenza delle figure apicali (Giudice d'Appello, Direttore di Riunione, Direttore Tecnico). Per le gare su strada, oltre alle figure apicali, il servizio di giuria ed il relativo onere dovrà essere concordato tra le parti.

2. Gli organizzatori hanno diritto alla diffusione di notizie con l'utilizzo dei canali federali o territoriali.

3. I Comitati Regionali hanno la facoltà di offrire agli organizzatori che ne facciano richiesta servizi aggiuntivi di carattere tecnico, informatico, organizzativo a tariffe standard preventivamente deliberate e diffuse a cadenza annuale sui loro bollettini ufficiali.

Art. 18 - COOPERAZIONE

1. I rapporti tra la FIDAL e gli organizzatori, nonché tra gli organizzatori stessi sono disciplinati dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico, dalle presenti Norme nonché da specifiche disposizioni di volta in volta emanate dai competenti organi federali.

2. I rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nelle manifestazioni devono essere ispirati a principi generali di cooperazione, mutualità e solidarietà, nel rispetto del codice di comportamento sportivo, al quale devono fare riferimento tutti i tesserati.

Art.19 - PUBBLICITA'

1. Tutte le attività di pubblicità e sponsorizzazione devono essere effettuate nel rispetto del Regolamento di Pubblicità della IAAF e delle norme emanate dalla FIDAL.

Art.20 – ACCESSO AL CAMPO DI GARA

1. All'interno del campo di gara, per le gare su pista, o nelle zone recintate, per le altre manifestazioni, possono accedere esclusivamente:

a) Gli atleti impegnati nelle gare, accompagnati dai giudici;

b) I giudici e cronometristi in servizio;

c) Il medico della manifestazione e la struttura sanitaria di servizio;

d) Gli addetti al campo, nel numero prefissato dall'organizzatore;

e) I responsabili delle apparecchiature tecniche ed informatiche, nel numero prefissato dall'organizzatore;

f) I responsabili delle premiazioni, nel numero prefissato dall'organizzatore;

g) I fotografi e gli operatori televisivi nel numero prefissato dall'organizzatore;

h) Il Presidente della FIDAL, i Vicepresidenti, il Segretario Federale, il Commissario Tecnico, il Direttore dell' Area Organizzazione, il Segretario Nazionale GGG. Nelle manifestazioni Regionali e Provinciali possono accedere, oltre alle persone di cui al comma g), anche le analoghe figure a carattere regionale e provinciale.

i) Il Responsabile dell'organizzazione e altre persone, in numero limitato, da lui autorizzate.

GESTIONE, CONTROLLO, SANZIONI

Art.21 - GESTIONE TECNICA UFFICIALE

1. Tutte le manifestazioni di atletica leggera autorizzate dalla FIDAL sono gestite e controllate dal Gruppo Giudici Gare, nell'ambito del rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale.

2. E' compito esclusivo del Gruppo Giudici Gare garantire il rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale, ufficializzare i risultati ed avviare le procedure per la omologazione dei primati da parte degli Organi Federali Competenti e, attraverso essi, da parte della IAAF e della EAA.

3. Per gestione e controllo della manifestazione da parte dei Giudici, in aggiunta a quanto previsto nel precedente punto n. 2, si intende:

- a) Verifica della regolarità e funzionalità degli impianti e delle attrezzature;

- b) Rispetto del programma orario;

- c) Controllo delle iscrizioni e delle partecipazioni;

- d) Gestione completa dello svolgimento delle gare attraverso la rilevazione delle misure e degli ordini di arrivo;

- e) Ufficializzazione dei risultati conseguiti;

- f) Gestione delle controversie tecniche relative alla partecipazione alle gare;

g) Assistenza al Controllo antidoping predisposto dalla Direzione Sanitaria.

4. La rilevazione dei tempi può essere effettuata dai Giudici che si avvalgono della collaborazione di personale specializzato. E' consentito l'utilizzo di attrezzature omologate previa verifica da parte dei Giudici.

Art. 22 – OMOLOGAZIONE DEI PERCORSI

1. Il percorso delle gare di Corsa su Strada: Maratona, ½ Maratona, 10 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30 km, 100 km e Marcia su Strada: km.10, km 20, km 30, km 50, inserite nel Calendario Ufficiale della FIDAL e quello dei Campionati Federali di Corsa in Montagna deve essere preventivamente omologato dai "Misuratori di Percorso".

2. Su richiesta degli Organizzatori, da inviare alla FIDAL – Gruppo Giudici Gare, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della manifestazione, la FIDAL provvederà ad incaricare due "Misuratori di Percorso". Nel caso la manifestazione richieda la misurazione del percorso da parte di un misuratore IAAF/AIMS, l'organizzazione si rivolgerà sempre alla FIDAL – Gruppo Giudici Gare che provvederà a contattare la IAAF/AIMS per l'invio di un misuratore internazionale, con costi sempre a carico degli organizzatori.

3. Per la misurazione del percorso gli Organizzatori dovranno fornire: cartina topografica o planimetria del percorso con l'indicazione della linea di "Partenza" e, qualora non coincidano, anche con l'indicazione della linea di "Arrivo". Le eventuali richieste di punti di riferimento (uno o più chilometri) dovranno essere concordati con gli stessi "Misuratori"; resta comunque obbligatorio un riferimento fisso ogni 5 km. Gli Organizzatori dovranno inoltre prevedere, a garanzia dell'incolumità dei Misuratori, una scorta dei VV.UU..

4. La FIDAL - Gruppo Giudici Gare rilascerà agli organizzatori, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della gara, il "Certificato di Omologazione Percorso". Nel caso in cui l'omologazione sia effettuata da un omologatore IAAF/AIMS la consegna del certificato è subordinata alla ricezione dello stesso.

5. Il giorno della gara il personale designato dalla FIDAL – Gruppo Giudici Gare controllerà il percorso per accertare che sia effettivamente rispondente a quello certificato dai "Misuratori". Inoltre verificherà che siano presidiati i punti chiave del percorso e le stazioni di rifornimento e spugnaggio il cui posizionamento andrà concordato precedentemente al giorno della gara.

Tali controlli sono necessari ai fini di una eventuale omologazione dei primati.

6. Il “Certificato di Omologazione Percorso” ha validità quadriennale. Qualsiasi pur minima modifica al percorso prima della scadenza dei 4 anni, comporta l’obbligo all’organizzatore, pena la cancellazione dal Calendario della manifestazione, di richiedere alla FIDAL una nuova misurazione del percorso. La FIDAL rilascerà un nuovo “Certificato di Omologazione Percorso” che annullerà e sostituirà il precedente.

7. Ai “Misuratori” è dovuto, a carico degli Organizzatori, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e acquisto di materiale inerente la misurazione del percorso oltre ad una indennità forfetaria per ciascuna giornata di attività, nei limiti fissati con apposita deliberazione federale.

8. Il rimborso chilometrico è stabilito dalla FIDAL con apposita delibera del Consiglio Federale.

9. Gli oneri dovuti ai misuratori saranno anticipati dalla Federazione che provvederà a chiedere il rimborso agli organizzatori, con emissione di apposita fattura o documento equipollente.

Art. 23 - SUPERVISIONE , CONTROLLO E VALUTAZIONE

1. L'Area Organizzazione è la struttura preposta dalla Segreteria Federale alla gestione di tutte le problematiche inerenti il presente Regolamento.

2. Nell'ambito delle sue competenze l'Area Organizzazione supervisiona, controlla e valuta tutte le manifestazioni inserite nel Calendario.

3. L'Area Organizzazione si può avvalere della collaborazione di Osservatori e/o Delegati Tecnici che relazioneranno in merito a:

a) Il rispetto delle disposizioni tecniche, economiche ed organizzative;

b) La qualità tecnico-organizzativa generale della manifestazione;

c) La rilevanza della manifestazione presso i media e la cittadinanza.

4. La qualità tecnico–organizzativa generale sarà valutata in base a:

- a) Il numero totale dei partecipanti;
- b) La qualità tecnica complessiva degli atleti partecipanti;
- c) Le prestazioni tecniche conseguite nella manifestazione;
- d) L'entità complessiva dei premi;
- e) Le iniziative promozionali attuate.

5. La valutazione delle manifestazioni costituisce elemento fondamentale per l'inserimento nelle due tipologie nazionale e internazionale nel Calendario Nazionale dell'anno successivo.

Art.24- SANZIONI

1. L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento comporta il deferimento agli organi di giustizia federale e l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte della Segreteria Federale per le manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale). Le sanzioni pecuniarie per le manifestazioni di livello territoriale saranno comminate dai Comitati Regionali.

L'inosservanza delle norme da parte degli organizzatori comporterà inoltre il declassamento della manifestazione al livello inferiore nel calendario dell'anno successivo.

Art. 25 – CONTENZIOSO SPORTIVO

1. Al fine di dirimere tutte le questioni di natura tecnico-amministrativa, fatta esclusione di tutte le questioni di natura disciplinare, che possono essere oggetto di disputa o contenzioso tra associati, è istituita la Commissione Consultiva Contenzione Sportivo, composta da n. 3 membri, la cui nomina è di competenza del Consiglio Federale.

Art. 26 – GRUPPO DI LAVORO MONITORAGGIO MANIFESTAZIONI

1. Al fine di monitorare e verificare il rispetto da parte degli organizzatori delle manifestazioni di livello nazionale (tipologia nazionale e internazionale) dei regolamenti federali, con particolare riferimento alla regolarità delle norme di affiliazione e tesseramento, nonché dei criteri di iscrizione, di partecipazione e di classifica, individuale e di società, è istituito il Gruppo di Lavoro Monitoraggio Manifestazioni.